

# Rapporto

numero

data

19 maggio 2022

competenza

GRAN CONSIGLIO

## della Commissione sanità e sicurezza sociale sulla petizione 13 gennaio 2022 presentata da Andrea Genola "No a vaccinazioni inutili"

### 1. LA PETIZIONE

La petizione presentata il 13 gennaio 2022 dal signor Andrea Genola, Astano, ha come oggetto le vaccinazioni in ambito COVID per la fascia di età 5-12 anni in Cantone Ticino.

Il petente, cogliendo la possibilità prevista dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino che tra i diritti individuali prevede «il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole» (art. 8 cpv 2, lett I), chiede di:

1. *Sospendere immediatamente tutte le vaccinazioni al di sotto dei 18 anni (non i casi clinici particolari) fino a quando non siano determinati ineccepibilmente i benefici sulla salute del minore e non di terzi, e i benefici in termini epidemiologici, economici, privati e sociali, di tale pratica sui minori.*
2. *di annullare le giornate di vaccinazione predefinite per i bambini dai 5 agli 11 anni previste al Centro cantonale di Giubiasco (domenica 16 gennaio e domenica 23 gennaio), perché i casi clinici particolari possono essere trattati dal pediatra del vacinando.*
3. *Di rettificare le informazioni in modo che non vi siano fraintendimenti su a chi è esclusivamente consigliato per un fattore clinico personale e non di terzi il vaccino».*

### 2. VERIFICA SULLA COMPETENZA, RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha preso atto della petizione. Considerato che il Gran Consiglio non ha competenza in materia di vaccinazioni e giornate vaccinali, essa ritiene che le richieste ivi contenute non competono a una Commissione parlamentare, bensì chiaramente al Governo cantonale, laddove gli vengono concessi dei margini di manovra dall'Autorità federale, come prescritto dall'art. 20 («Piano nazionale di vaccinazione») della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), il quale sancisce che:

1. *In collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni, l'UFSP elabora e pubblica raccomandazioni in materia di vaccinazioni (piano nazionale di vaccinazione).*
2. *I medici e il personale sanitario contribuiscono all'attuazione del piano nazionale di vaccinazione nell'ambito della loro attività.*
3. *Informano sul piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione»,*  
e dall'art. 77 cpv. 3 lett. a), con il quale la Confederazione può «prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione».

L'art. 21 LEp prevede che

«<sup>1</sup>I Cantoni promuovono le vaccinazioni:

- a. *informando del piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione;*
- b. *controllando regolarmente lo stato delle vaccinazioni di bambini e giovani durante la scuola dell'obbligo;*
- c. *provvedendo affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo.*

<sup>2</sup>*I Cantoni possono in particolare:*

- a. *offrire vaccinazioni nell'ambito del servizio medico scolastico;*
- b. *eseguire vaccinazioni a titolo gratuito od offrire vaccini a un prezzo inferiore a quello di mercato».*

Emerge dunque chiaramente il fatto che il Parlamento del Cantone Ticino non ha alcuna competenza in materia, trattandosi di decisioni esecutive (cantionali e federali).

Difatti, la LEp all'art. 5 stabilisce che

<sup>1</sup>*L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, in particolare in materia di:*

- a. *vaccinazioni;*

[...]

<sup>2</sup>*Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono all'attuazione dei programmi nazionali.*

L'Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp), all'art. 37 («*Vaccinazioni di massa*»), sancisce che «*I Cantoni assicurano la possibilità di effettuare vaccinazioni di massa in caso di necessità. Mettono a disposizione l'infrastruttura necessaria*», intendendo che la loro competenza, a livello esecutivo, è limitata a implementare una decisione esecutiva federale.

I mezzi di cui il Gran Consiglio dispone per procedere a entrare in materia delle richieste di questa petizione sono - per forza di cose e in virtù del principio della separazione dei poteri - limitati se non addirittura inesistenti.

### **3. CONCLUSIONE**

Visto quanto esposto in precedenza, la Commissione sanità e sicurezza sociale invita il Gran Consiglio a non entrare nel merito della petizione in oggetto e ad archivarla.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Alberti - Cedraschi - Crivelli Barella -  
Filippini - Fonio - Forini - Ghisletta - Gianella Alex -  
Jelmini - Ortelli M. - Polli - Quadranti - Riget -  
Robbiani - Tonini